



# PROVINCIA DI MATERA

## SERVIZIO 6

NUM. 144 DEL 13-11-2025

REGISTRO GENERALE N. 1803 DEL 13-11-2025

COPIA

OGGETTO: RIF. PRATICA SUAP: 00236430757-17032025-1521 PROT. 0034597 DEL 21/03/2025 D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) A FAVORE DELLA DITTA "NUZZACI STRADE S.R.L." PER L'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATO IN VIA LA MARTELLA, 96 - MATERA (MT) E SEDE LEGALE IN VIA FRANCESCO CRISPI LIBERTÀ, 6 NEL COMUNE DI BARI (MT). AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE RILASCIATA CON D.D. N. 1159 DEL 13/06/2018 E SOSTITUZIONE DELLA SUCCESSIVA D.D. N. 1257 DEL 11/07/2024 PER ADEGUAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA RIFIUTI AI SENSI DEL D.M. N. 127 DEL 28/06/2024.

L'ISTRUTTORE  
F.TO MARIA LUISA CARRIERO

IL R.U.P.  
F.TO FRANCESCO MALVASI

## Il Responsabile di E.Q.

### Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

**VISTA** l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 Prot. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0034697 del 21/03/2025 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con il n. 0005662) con la quale la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l.", ha presentato richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, relativa all'adeguamento della gestione dello stesso impianto di trattamento rifiuti al D.M. n. 127 del 28 giugno 2024 - "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006", ubicata in Via La Martella, 96 - Matera (MT) con sede legale in Via Francesco Crispi Libertà, 6 nel Comune di Bari (BA), corredata dalla documentazione tecnica;

**RICHIAMATE** la Determinazione Dirigenziale n. 1159 del 13/06/2018 avente per oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento ubicato in Via La Martella, 96, nel comune di Matera" e la D.D. n. 1257 del 11/07/2024 di variazione quantitativi di alcuni codici C.E.R.;

**PRESO ATTO** che la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." risulta iscritta nel Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 alla posizione n. 44 dal 25/05/2000, per l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi;

**VISTA** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);

**VISTO** il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

**VISTO** il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

**VISTO** il D.M. del 05/02/1998 - "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22*";

**VISTO** il D.M. Ambiente 5 Aprile 2006, n. 186, recante modifiche al predetto D.M. del 5 Febbraio 1998;

**VISTO** il D.M. n. 350 del 21/07/98 - "*Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22*";

**VISTO** il D.M. n. 69 del 28 Marzo 2018 - "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152*";

**VISTO** il D.M. n. 127 del 28 Giugno 2024 - "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*";

**VISTA** la D.G.R. n. 471 del 08/04/2011 e s.m.i, relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;

**VISTO** il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 - "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008*";

**VISTO** il D.P.R. n. 59/2013 - "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012*";

**VISTO** in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 59/2013 che individua la Provincia quale "Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

**VISTA** la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

**VISTA** la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 - "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";

**VISTA** la D.G.R. n. 492/2019 - "Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016";


**VISTA** la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) - "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l.", per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Via La Martella, 96 nel Comune di Matera, Foglio di mappa n. 67, Particella 150, sulla base delle seguenti informazioni e considerazioni:

- la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." è titolare di una piattaforma di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ed esercisce la sua attività in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) rilasciata dalla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente con D.D. n. 1159 del 13/06/2018 e della D.D. n. 1257 del 11/07/2024 di variazione dei quantitativi di alcuni codici CER;
- il D.M. n. 127 del 28/06/2024 ha regolamentato la disciplina di cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale a seguito di operazioni di recupero per essere qualificati come "**aggregato recuperato (End of Waste)**". Ciò permette di ottenere un prodotto da utilizzare in sostituzione della materia prima naturale, orientando il mercato alla sostenibilità ambientale. Per questo motivo la Società "NUZZACI STRADE S.r.l." ha presentato richiesta di adeguamento al nuovo D.M. 127/2024 dei rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione specificando che i rifiuti autorizzati ed i codici EER rimangono i medesimi, senza alcuna variazione strutturale né di tipo impiantistico della piattaforma già autorizzata in AUA;
- la D.D. n. 1257 del 11/07/2024 fissava le quantità di rifiuti da stoccare (R13) in 59.999 tonn/anno e quelle da avviare a recupero in 59.749 tonn/anno e individuava i rifiuti da stoccare come appartenenti alle seguenti tipologie:
  - 7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche e elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purchè privi di amianto;
  - 7.2 Rifiuti di rocce da cave autorizzate;
  - 7.4 Sfridi di laterizio cotto ed argilla;
  - 7.6 Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo;
  - 7.8 Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura;
  - 7.10 Sabbie abrasive di scarti e granulati, rottami e scarti di mole abrasive;
  - 7.11 Pietrisco tolto d'opera;
  - 7.14 Detriti di perforazione;
  - 7.30 Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili;
  - 7.31 Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sudica;
  - 7.31-bis Terre e rocce da scavo;
- I rifiuti della tipologia 7.6, codice EER 170302 - *Miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301* - saranno recuperati secondo quanto indicato nel D.M. 69/2018 per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;
- i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato (End of Waste) sono rifiuti inerti da attività di costruzione e demolizione e rifiuti inerti di origine minerale (Allegato 1, art. 3, lett. a) - Tabella 1, punto 1 e 2 del D.M. n. 127/2024), mentre non sono ammessi i rifiuti inerti interrati né i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a processi di bonifica. Nello schema di flusso di seguito riportato

vengono mostrate le fasi del processo di recupero dei rifiuti inerti nell'impianto di trattamento rifiuti della Ditta proponente:



- la Ditta "NUZZACI STRADE s.r.l." ha presentato Dichiarazioni Sostitutive di Notorietà, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, nelle quali ha dichiarato che la piattaforma di recupero rifiuti non pericolosi:
  - non è interessata da attività di recupero ambientale,
  - non prevede la presenza di impianti di recupero energetico tramite incenerimento,
  - non prevede l'utilizzo dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia secondo le norme tecniche e le prescrizioni contenute nell'Allegato 2 del D.M. 05/02/1998,
  - l'attività da realizzare presso la piattaforma di recupero rifiuti non pericolosi risulta compatibile con le norme urbanistiche e sanitarie vigenti;

**CONSIDERATO** che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**RICHIAMATI** i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di **aggiornamento** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) precedentemente rilasciata con D.D. n. 1159 del 13/06/2018 e di **sostituzione** della D.D. n. 1257 del 11/07/2024;

### IL DIRIGENTE DELL'AREA III

**LETTE** le premesse innanzi riportate;

**VISTA** la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

**VISTO** l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**VISTO** l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

**TENUTO CONTO** che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

### D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;
- 2) **di aggiornare**, per l'adeguamento ai criteri stabiliti nel D.M. 28 giugno 2024, n. 127, art. 8 - Norme transitorie e finali, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) rilasciata con D.D. n. 1159 del 13/06/2018 e **di sostituire** la D.D. n. 1257 del 11/07/2024 a favore della Ditta "**NUZZACI STRADE S.r.l.**" per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Via La Martella, 96 nel Comune di Matera (MT), Foglio di mappa n.67, Particella 150, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:
  - g) comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 3) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
  - con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 **comma 1, lettera g)** del D.P.R. n. 59/2013 - **GESTIONE RIFIUTI**
  -

#### Procedure accettazione rifiuti:

- la Ditta "**NUZZACI STRADE S.r.l.**" dovrà gestire l'impianto, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente nel settore, in particolare della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), tenendo conto della responsabilità della gestione dei rifiuti, degli adempimenti per la tenuta dei registri di carico/scarico e trasporto rifiuti;
- la Ditta può esercire l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi nel rispetto delle norme tecniche indicate nel D.M. 05/02/1998 come modificato nel D.M. 05/04/2006 n. 186, del D.M. 28/03/2018 n. 69 per i rifiuti ammessi alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso e del D.M. 28/06/2024 n. 127 per i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato (End of Waste) rispettando le tipologie di rifiuti e le relative quantità massime riportate nella "**Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti**" di cui all'**Allegato 1** al presente provvedimento in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nella **planimetria** allegata al progetto (di cui all'**Allegato 2** al presente provvedimento);
- la Ditta, al fine di accertare il rispetto delle caratteristiche dei rifiuti riportati nella "Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti", deve verificare l'accettabilità dei rifiuti in ingresso prima della presa in carico mediante acquisizione del formulario di identificazione, verifica visiva e, per quantitativi di rifiuti maggiori di 10 mc, mediante acquisizione del certificato di caratterizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M 05/02/1998 (e s.m.i.), in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
- le analisi di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse a questo Ufficio Ambiente ogni 2 (due) anni e comunque ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione degli stessi;
- la Ditta dovrà verificare, nell'apposita area di ricezione degli stessi, la conformità dei rifiuti in ingresso all'impianto, alle disposizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite nel D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.),

nonché nel presente provvedimento autorizzativo, (laddove necessario effettuando anche la caratterizzazione degli stessi a campione) e procedere alle operazioni di pesatura e registrazione;

- si dovranno effettuare controlli analitici sui rifiuti, qualora risulti necessario a seguito dell'analisi della documentazione e del controllo visivo e, comunque a campione almeno una volta all'anno;

#### **Gestione attività:**

- la Ditta dovrà rispettare, durante le operazioni di trattamento dei rifiuti, i principi generali richiamati dall'art. 1, comma 1 del D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.) ed in particolare: non creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna, non causare inconvenienti da rumori e odori, non danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse;
- si dovrà prevedere idonea recinzione/barriera lungo tutto il perimetro dell'impianto, garantendone la manutenzione e l'efficienza nel tempo; inoltre si dovrà garantire la buona efficienza e manutenzione dei piazzali, della viabilità interna all'impianto, dei sistemi di convogliamento delle acque meteoriche e superficiali, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, in conformità ai principi generali di cui all'art. 178, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente formato (con aggiornamento anche per tutti gli adempimenti previsti dai Regolamenti End of Waste di cui al D.M. 69/2018 ed al D.M. 127/2024) per gestire gli specifici rifiuti;
- l'impianto di trattamento, in particolare il settore di conferimento, messa in riserva, recupero e aree di movimentazione dei mezzi, dovrà essere dotato di:
  - ✓ pesa per misurare il quantitativo dei rifiuti,
  - ✓ adeguato sistema di canalizzazione delle acque meteoriche,
  - ✓ idonea pavimentazione;
- la Ditta dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale determinato dal D.M. n. 350/98 in ragione della classe di appartenenza, pena la sospensione dell'attività in caso di mancato versamento nei termini previsti, con importo riferito alle quantità dei rifiuti da stoccare nell'impianto in esame di cui al presente provvedimento (corrispondente alla Classe 3 del D.M. n. 350/98);
- ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009;
- attenersi al disposto della Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

#### **Stoccaggio e movimentazione rifiuti:**

- nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (R13) da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e da quelle dedicate esclusivamente al deposito dei materiali recuperati (end of waste);
- lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti, così come individuate nell'Allegato 2, devono essere delimitate ed organizzate in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto; ognuna di esse deve essere dotata di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici EER;
- i rifiuti gestiti nell'impianto devono essere stoccati in cumuli di altezza massima 3 metri o in cassoni; essi devono essere avviati alle specifiche operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione, come previsto dall'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998;
- i rifiuti derivanti dall'attività che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati;
- i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, dovranno essere gestiti sotto forma di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183, comma 1 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e non potranno rimanere stoccati in impianto per più di un anno;
- la movimentazione dei rifiuti deve avvenire mediante macchine operatrici quali scavatori, pale meccaniche, autocarri, ecc. Il trattamento dei rifiuti avverrà mediante l'utilizzo di un impianto mobile, previa autorizzazione al suo utilizzo, mediante "campagna mobile";
- i quantitativi annuali da trattare delle tipologie di rifiuti (Rif. D.M. 05/02/1998 e D.M. n. 127/2024) sono quelli riportati nella "Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti" di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento. La Ditta dovrà riportare sul registro di carico e scarico, ogni volta che viene svolta

l'operazione di recupero, il quantitativo di rifiuti recuperati, le modalità di stoccaggio e l'area dedicata per ogni singola partita;

#### **End of Waste - Conglomerato bituminoso:**

- con riferimento al conglomerato bituminoso, tipologia 7.6, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto del materiale proveniente dall'attività R5 per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso (End of Waste) la Ditta dovrà effettuare le operazioni di recupero del conglomerato bituminoso derivante da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso o dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso in ottemperanza a quanto prescritto nel D.M. 28 Marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. n. 69/2018 il produttore di aggregato recuperato dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 in cui viene attestato il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 1 del suddetto D.M. che, deve essere redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. Tale dichiarazione dovrà essere inviata alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.82;
- il granulato di conglomerato bituminoso è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 1, art. 3 parte a) al D.M. n. 69/2018;
- deve essere redatta e messa in atto una "procedura di gestione del conglomerato bituminoso, tipologia 7.6" in cui registrare tutte le operazioni da svolgere sui rifiuti per verificare il rispetto della normativa e la tracciabilità degli stessi, con particolare riferimento a:
  - modalità di verifiche dei rifiuti in ingresso come specificato nell'Allegato 1, art. 3 parte b) - b.1) al D.M.,
  - modalità di verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso, come specificato nell'Allegato 1, art. 3 parte b) - b.2) al D.M., tenendo presente che ai fini del test di cessione sul campione di granulato di conglomerato bituminoso, deve essere eseguito almeno un campionamento ogni 3.000 m<sup>3</sup> di materiale e le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato;
- il produttore di granulato di conglomerato bituminoso deve individuare un luogo dove conservare, per cinque anni, i campioni di granulato di conglomerato prelevati, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. n. 69/2018. Le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi;
- il produttore di aggregato recuperato (Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l.) essendo già in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, dovrà integrare la procedura di ammissione dei rifiuti al suddetto sistema di gestione ambientale idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al D.M. n. 69/2018, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio (D.M. n. 69/2018 - art. 5, comma 1).  
L'accreditamento di cui sopra dovrà essere trasmesso entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla data di conseguimento alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), all'ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana - U.O.C. di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ed al Comune di Matera (MT). Fino alla trasmissione della certificazione di che trattasi, i codici E.E.R. destinati alle operazioni di recupero R5 finalizzate alla produzione di End of Waste non potranno essere svolte;
- il deposito e la movimentazione del granulato di conglomerato bituminoso presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati;
- in attesa dell'utilizzo da parte del produttore o dell'eventuale commercializzazione a terzi, il granulato di conglomerato bituminoso sarà depositato e movimentato nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo (come da Planimetria - Allegato 2 al presente provvedimento);

#### **End of Waste - Rifiuti da costruzione e demolizione:**

- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto del materiale proveniente dall'attività di recupero (R5) per la produzione di aggregato recuperato (End of Waste) la Ditta dovrà effettuare le operazioni di recupero (R5) dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine

minerale in ottemperanza a quanto prescritto nel D.M. 28 giugno 2024, n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152/2006”*;

- i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale ammessi per la produzione di aggregato recuperato sono riportati nella Tabella 1 - Punto 1 e Punto 2 dell’Allegato 1 al D.M. n. 127/2024;
- ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. n. 127/2024 il produttore di aggregato recuperato dovrà produrre la dichiarazione di conformità in cui viene attestato il rispetto dei criteri di cui all’art. 3, comma 1 del suddetto D.M. che, deve essere redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. Tale dichiarazione dovrà essere inviata alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all’ARPAB entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto;
- l’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2 al D.M. n. 127/2024;
- il produttore di aggregato recuperato deve individuare un luogo dove conservare, per un anno, i campioni di aggregato recuperato prelevati, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. n. 127/2024. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI EN 932-1:1998. Le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi;
- il produttore di aggregato recuperato (Ditta “NUZZACI STRADE S.r.l.”) essendo già in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, dovrà integrare la procedura di ammissione dei rifiuti al suddetto sistema di gestione ambientale idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al D.M. n. 127/2024, comprensivo del controllo della qualità e dell’automonitoraggio (D.M. n. 127/2024 - art. 6, comma 1). L’accreditamento di cui sopra dovrà essere trasmesso entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla data di conseguimento alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), all’ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana - U.O.C. di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ed al Comune di Matera (MT). Fino alla trasmissione della certificazione di che trattasi, i codici E.E.R. destinati alle operazioni di recupero R5 finalizzate alla produzione di End of Waste non potranno essere svolte;
- il deposito e la movimentazione dell’aggregato recuperato presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati;
- in attesa dell’utilizzo da parte del produttore o dell’eventuale commercializzazione a terzi, l’aggregato recuperato sarà depositato e movimentato nell’impianto in cui è stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo (come da Planimetria - Allegato 2 al presente provvedimento);

#### **PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE**

1. il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale ed attenersi a quanto riportato nell’elaborato redatto secondo le indicazioni dell’allegato A1 alla D.G.R. n. 471/2011 e s.m.i. (indicazioni per la determinazione dei costi delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura degli impianti e ripristino dei siti) che dovrà essere presentato a questo Ufficio Ambiente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo, per la sua validazione ed accettazione;
2. prima della fase di chiusura definitiva dell’attività, il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell’attività stessa, presentare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all’ARPAB, all’ASM ed al Comune di Matera (MT), un piano di dismissione aggiornato del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione;
3. il piano dovrà:
  - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all’attività di chiusura;
  - programmare le attività di chiusura dell’impianto comprensive di cronoprogramma relativo allo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell’insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento;

**Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 – 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: [ambiente@cert.provincia.matera.it](mailto:ambiente@cert.provincia.matera.it)**

- 4) **di autorizzare** la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, per le tipologie di rifiuti e relative quantità massime riportate nell' Allegato 1 al presente provvedimento;
- 5) **che** il presente atto è parte integrante e sostanziale della D.D. n. 1159 del 13/06/2018, rimanendo subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e termini ivi contenute e, come tale va conservato unitamente ad esso ed esibito a richiesta degli organi incaricati di controllo;
- 6) **di ricordare** che l'art. 26-bis del D.L n. 113/2018, convertito nella Legge n. 132/2018, ha introdotto importanti obblighi in capo al Gestore degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti in ordine sia alla predisposizione del Piano di Emergenza Interna (PEI) sia alle informazioni necessarie da trasmettere al Prefetto territorialmente competente per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno (PEE). A tal proposito la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l.", qualora non avesse già provveduto alla trasmissione alla Prefettura territorialmente competente, dovrà adempiere a quanto sopra esposto. Una copia del Piano di Emergenza Interna dovrà anche essere trasmessa a questo Ufficio;
- 7) **di ribadire** che la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." è tenuta annualmente, ai sensi della D.G.R. n. 1163 del 03/11/2017, all'inserimento nell'applicativo "Sistema O.R.So. - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale" dei dati di gestione dei rifiuti riferiti all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, rammentando che la scadenza per il completamento e la convalida dei dati richiesti, relativa all'anno precedente, è fissata al 30 Aprile di ogni anno;
- 8) **di ricordare** che la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." dovrà iscriversi al Sistema RENTRI (Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) per l'utilizzo dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e FIR, secondo quanto previsto dal D.M. 4 Aprile 2023, n. 59 - *Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- 9) **di disporre** che il presente provvedimento **assume efficacia dalla data di rilascio de parte del SUAP territorialmente competente;**
- 9) **di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

**IL RESPONSABILE**  
**SERVIZIO 6**  
F.TO DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 1803 del 13-11-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 13-11-2025 al 28-11-2025 al num. 2143 del registro pubblicazioni.

**IL RESPONSABILE**  
F.to Dr. Enrico Luigi De Capua

---

E' copia conforme all'originale:

Matera, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

---